

**SCHEMA DI
PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 25 luglio 2017

Sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

(1908) Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani

La Commissione, esaminato l'emendamento 2.5000 del Governo al disegno di legge n. 1908;

rilevato che esso esclude la facoltà di accesso del Garante nazionale dei diritti umani ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazioni dati previsto dall'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e successive modificazioni, nonché nella Banca dati nazionale del DNA, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85 (Adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm e Istituzione della banca dati nazionale del DNA);

considerato che l'accesso alla banca dati nazionale del DNA è prevista dall'articolo 12 della legge n. 85 del 2009, di ratifica del Trattato di Prüm. Tale accesso è *“consentito alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia”*. Il Trattato di Prüm mira ad approfondire la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri dell'Unione, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. Con l'articolo 2 del Trattato, le Parti contraenti si impegnano a creare e a gestire degli schedari nazionali di analisi DNA al fine di perseguire le violazioni penali. Con l'articolo 3 si autorizzano i punti di contatto nazionali delle altre Parti contraenti ad accedere, allo scopo di perseguire le violazioni penali, ai dati indicizzati dei loro schedari di analisi DNA

valutato peraltro che le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI si basano sulle principali disposizioni del Trattato di Prüm e sono intese a migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri, che si concedono reciprocamente diritti di accesso ai rispettivi schedari automatizzati di analisi del DNA, sistemi

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

automatizzati di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli. Relativamente al mancato recepimento di tali decisioni è stata aperta la procedura di infrazione n. 2016/2095, attualmente allo stadio del parere motivato;

considerato che alla banca dati della Polizia di Stato, di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981 (cosiddetto CED), possono accedere i soggetti autorizzati dall'articolo 9 della stessa legge n. 121 del 1981, e cioè gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, ufficiali di pubblica sicurezza e funzionari dei servizi di sicurezza, agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia nonché, con i limiti previsti dalla legge, l'Autorità giudiziaria, appositamente abilitati in relazione ai diversi livelli di accesso. Può, altresì, accedere la Polizia municipale e la Capitaneria di porto. È vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati raccolti nel CED per finalità diverse da quelle previste dalla legge nonché, al di fuori dei casi previsti, ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione;

valutato, quindi, che la normativa prima richiamata prevede l'accesso alle banche dati indicate solo per finalità di indagine di polizia o nell'ambito di procedimenti giudiziari;

valutato che l'emendamento n. 2.5000 non presenta profili di contrarietà all'ordinamento europeo;

rilevato, peraltro, che il legislatore potrebbe anche valutare l'opportunità di introdurre un requisito di accesso per il Garante nazionale dei diritti umani, temperato eventualmente dalla previsione di specifici motivi e senza pregiudizio per le finalità cui le banche dati in esame sono espressamente indirizzate;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Valeria Cardinali